



THIASOS

RIVISTA DI ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA ANTICA

2018, n. 7.1

«THIASOS» Rivista di archeologia e architettura antica
Direttori: Enzo Lippolis, Giorgio Rocco
Comitato di Direzione: Luigi Maria Calò, Monica Livadiotti
Redazione: Antonello Fino, Chiara Giatti, Giuseppe Mazzilli, Valeria Parisi, Rita Sassu
Anno di fondazione: 2011

LIUBA RADULOVA, *La procedura di modifica dei trattati romani. Alcune osservazioni sui foedera aequa et foedera iniqua*

Il contenuto risponde alle norme della legislazione italiana in materia di proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva dell'Editore ed è soggetta a copyright.

Le opere che figurano nel sito possono essere consultate e riprodotte su supporto cartaceo o elettronico con la riserva che l'uso sia strettamente personale, sia scientifico che didattico, escludendo qualsiasi uso di tipo commerciale.

La riproduzione e la citazione dovranno obbligatoriamente menzionare l'editore, il nome della rivista, l'autore e il riferimento al documento. Qualsiasi altro tipo di riproduzione è vietato, salvo accordi preliminari con l'Editore.

Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l., via Ajaccio 41-43, 00198 Roma (Italia)
<http://www.edizioniquasar.it/>

ISSN 2279-7297

Tutti i diritti riservati

Come citare l'articolo:

L. RADULOVA, *La procedura di modifica dei trattati romani. Alcune osservazioni sui foedera aequa et foedera iniqua*,
Thiasos 7.1, 2018, pp. 83-97

Gli articoli pubblicati nella Rivista sono sottoposti a referee nel sistema a doppio cieco.



LA PROCEDURA DI MODIFICA DEI TRATTATI ROMANI. ALCUNE OSSERVAZIONI SUI *FOEDERA AEQUA ET FOEDERA INIQUA*

Lyuba Radulova*

Keywords: *foedus*, international treaty, modification, reciprocity, parity.

Parole chiave: *foedus*, trattato internazionale, modifica, reciprocità, parità.

Abstract

The paper is focused on the problem of the regulation of the possibility to modify the conditions of Roman treaties. Firstly, it examines the hypothesis of Fernandez Nieto regarding the difference between the Greek and the Roman modification clause and reaches the conclusion that no such difference can be observed, since the Greek and the Roman treaties seem to reproduce the same models. Secondly, the study focuses on the “consensus” part of the modification clause and investigates whether the difference between foedera aequa and iniqua affects the procedures for the modification of the treaty, i.e. whether the dominant position of one of the counterparts entitles it to make unilateral modifications. Evidence suggests that unilateral modifications seem impossible both in foedera aequa and iniqua, so the conclusion can be made that the foedus iniquum treats the parties as formally equal even when asymmetrical rights and obligations are involved.

Lo studio si concentra sul problema delle modalità attraverso cui viene regolata la possibilità di modificare le condizioni dei trattati romani. In primo luogo, viene esaminata l'ipotesi di Fernandez Nieto riguardo un'eventuale differenza tra le clausole di modifica greche e romane, arrivando alla conclusione che non è possibile osservare tale differenza, in quanto i trattati greci e romani sembrano riprodurre lo stesso modello. In secondo luogo, l'attenzione si concentra sulla parte della clausola che prevede la modifica consensuale. Si cerca di stabilire se la differenza tra foedera aequa e iniqua influisca la procedura di modifica del trattato, ovvero se la posizione dominante di una delle controparti la autorizza di apportare modifiche unilaterali. Le testimonianze epigrafiche suggeriscono che le modifiche unilaterali siano impossibili sia nei casi di trattati simmetrici che nei casi di trattati asimmetrici; si potrebbe, dunque, concludere che il foedus iniquum tratti formalmente le controparti come pari, anche quando prevede diritti e obblighi asimmetrici.

Introduzione

La presente ricerca prende le mosse dallo studio condotto da Fernandez Nieto¹ nel 1979 circa le clausole di modifica (*Abänderungsklauseln*²) dei trattati greci di età classica³. Lo studioso analizza le suddette clausole proponendo paralleli con le corrispondenti formule attestate nei trattati romani, arrivando alla formulazione di:

1. un repertorio standard tipico dei trattati greci di età classica⁴;
2. una ricostruzione, anche se sviluppata brevemente, di un formulario standard dei trattati romani, per certi versi differente da quello diffuso in ambito greco⁵.

* Università di Sofia; lyuba.radulova@gmail.com

¹ FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 275-286.

² FERNANDEZ NIETO 1979.

³ Sul tema più ampio dei trattati greci classici cfr. FERNANDEZ NIETO 1975.

⁴ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 280.

⁵ FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 281-283.

Il presente studio sposta l'attenzione sul formulario proprio dei *foedera* romani⁶. In primo luogo, analizzando le fonti epigrafiche⁷, viene riesaminata l'ipotesi di Fernandez Nieto riguardo l'esistenza di una formula di modifica tipicamente romana. In secondo luogo, l'attenzione si concentra sull'uso particolare che Roma fa dei trattati internazionali come strumento di effettiva annessione di comunità straniere, le quali entrano a far parte della *Pax Romana*⁸. Si ritorna alla distinzione tra *foedera aequa*, i quali prevedono una parità dei diritti e dei doveri delle controparti, e i *foedera iniqua*, nei quali Roma assume una posizione chiaramente dominante, mentre la controparte assume obblighi unidirezionali verso l'Impero⁹. Nell'ambito di questa distinzione ci si pone la domanda se, nei casi dei trattati "asimmetrici" la posizione dominante di Roma si traduca anche in una procedura di modifica unilaterale del trattato, diversa da quella dei *foedera aequa*.

Alcune premesse. Apparizione e sviluppo delle clausole di modifica nel contesto greco

Il primo esempio noto di una clausola di modifica di un trattato in ambito greco risale al 423 a.C. ed è attestato da fonti letterarie¹⁰. Tenuto conto che la prassi di stipulare trattati è attestata con sicurezza almeno dal 700 a.C.¹¹, risulta singolare come la prima *Abänderungsklausel* sia registrata solo nel terzo quarto del V s. a.C.

Fernandez Nieto¹² ipotizza un legame tra l'idea della possibilità di apportare modifiche a un trattato già ratificato e, dunque, di regolare le modalità in cui tali modifiche possono essere fatte, e la durata prevista dal trattato. Lo studioso nota che fino al VI sec. a.C. i trattati, promettenti *φιλότης* o *συμμαχία* tra le comunità greche, intese in questo periodo piuttosto come *γένη*, sono limitati a durare al massimo una generazione e devono essere rinnovati dalla generazione seguente¹³. Lo sviluppo dell'idea della *polis* come un organismo formato dall'insieme dei cittadini e non legato direttamente al *γένος* e dunque alla durata naturale della vita umana¹⁴ comporta anche un aumento della durata dei trattati¹⁵, arrivando anche alla creazione dei trattati eterni¹⁶. Dopo diversi cambiamenti del contesto politico e, di conseguenza, della durata media dei trattati in ambito greco¹⁷, verso il terzo quarto del V sec. a.C. si afferma la prassi di concludere trattati di durata molto lunga o eterna¹⁸.

⁶ Per una prima rassegna commentata dei *foedera* noti cfr. TÄUBLER 1913; più complete le opere di BENGTON 1975 e SCHMITT 1969. Riguardo ai documenti scoperti di recente, cfr. ROWE 2014, pp. 304-306.

⁷ I trattati con la Lega etolica del 212 a.C. (*IG IX, 1², 241*), con Cibira del 189-167 a.C. (*OGIS 762*), con Maroneia del 167 a.C. (*I. Aeg. Thrace 168*); con il *koinon* della Licia del 167-46 a.C. (*AE 2007 1504*), con Metimna del 129 a.C. (*IG XII, 2, 510*); con Astipalea del 105 a.C. (*IG XII, 3, Sup., 173*), con Callatis del 100 a.C. (*IScM III, 1*); con Tirreo del 94 a.C. (*IG IX, 1², 242*), con il *koinon* della Licia del 46 a.C. (*AE 2005 1487*), con Cnido del 45 a.C. (*IKnidos I 33*); con Afrodisia del 39 a.C. (REYNOLDS 1982, p. 8), con Mitilene del 25 a.C. (*IG XII 2, 35-36*). Cfr. ROWE 2014, pp. 304-306. Si aggiungono anche alcuni trattati, noti da fonti letterarie, le quali sembrano riportarne il testo: *Foedus Cassianum* del 493 a.C. (Dion. Hal., *Ant. Rom.*, VI, 95, 1-3), il trattato con Antioco III del 188 a.C. (Liv. XXXVIII, 38; Polyb. *Hist.* 21.43) e il *foedus* con i giudei del 160 a.C. (Joseph., *AJ.*, XII, 10, 6; 1 *Mac.* VIII, 22-32).

⁸ Tra gli studi più importanti sul tema vengono menzionati BELOCH 1880; MOMMSEN 1888; TÄUBLER 1913; HEUSS 1934, pp. 14-53; BADIAN 1958b; CATALANO 1965; DAHLHEIM 1968; ZIEGLER 1972, pp. 68-114; DE MARTINO 1973; GALSTERER 1976; LINTOTT 1981, pp. 53-67; HANTOS 1983; GRUEN 1984; SHERWIN-WHITE 1984; BURTON 2011; GLADHILL 2016.

⁹ In questa sede non viene affrontato il problema, per altro largamente studiato, delle tipologie di *foedera* romani, quali *amicitia-societas-deditio*. Le differenze tra questi tipi di trattati sono definite già da TÄUBLER 1913, *passim*. Riguardo al significato del termine *foedus*, cfr. HUMBERT 1896, pp. 1197-1214; NEUMANN 1909, pp. 2818-2827; PARIBENI 1922, pp. 172-176. Riguardo al significato terminologico di *amicus / amicitia*, cfr. Humbert 1877, p. 229; NEUMANN 1894, pp. 1831-1833; CICCOTTI 1895, pp. 445-449. Riguardo *socius / societas*, cfr. LÉCRIVAIN 1915, pp. 1367-1370; MANIGK 1927, pp. 772-781;

PFÄFF 1927, pp. 781-784; e anche la ricerca più approfondita di WENGER 1969. Un punto di vista più attuale a questi problemi è presente da ZIEGLER 1972, pp. 68-114; BARONOWSKI 1988, pp. 172-178; BARONOWSKI 1990, 345-369; BUIS 2014, pp. 151-185.

¹⁰ Trattato tra Atene e Sparta del 423 a.C. Thuc. IV. 118-119. Cfr. soprattutto l'*Abänderungsklausel* in Thuc. IV.118. 9. *τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἑσσυμάχοις ταῦτα δοκεῖ: εἰ δὲ τι ὑμῖν εἴτε κάλλιον εἴτε δικαιότερον τούτων δοκεῖ εἶναι, ἰόντες ἐς Λακεδαίμονα διδάσκειτε: οὐδένος γὰρ ἀποστήσονται, ὅσα ἂν δίκαια λέγητε, οὔτε οἱ Λακεδαιμόνιοι οὔτε οἱ ἑσσυμάχοι.*

¹¹ Vedi il trattato di Smirne del 700 a.C., cfr. Erodoto 1, 150, 1, Strabone 14, 1, 4, BENGTON 1975, p. 1, n. 101. Per i primi trattati, attestati fuori del mondo greco-romano, cfr. SCALA 1898.

¹² FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 275-278.

¹³ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 275.

¹⁴ GAUDEMET, CHEVREAU 2014, pp. 64-76.

¹⁵ Cfr. il trattato tra Elide e Heraia della metà del VI s. a.C. con la durata di 100 anni. BENGTON 1975, p. 9, n. 110.

¹⁶ Cfr. il trattato tra i Sibariti e i Serdaioi del 550-500 a.C. *SEG XXII, 336: ἀρμόχθεν οἱ Συβαριταὶ καὶ οἱ σύνμαχοι καὶ οἱ Σερδαῖοι ἐπὶ φιλότητι πιστῶν καὶ ἀδόλοι ἀε/ἰδιον. πρόξενον ὁ Ζε/ὺς καὶ Ὀπόλον καὶ ἄλλοι θεοὶ καὶ πόλις Ποσειδανία* (BENGTON 1975, p. 16, n. 120). FERNANDEZ NIETO 1979, p. 276 suppone che anche il trattato della Lega delio-attica del 478 a.C. (Arist. Ath. Pol. XXIII, 5. BENGTON 1975, p. 33, n. 132) sia destinato a durare in eternità.

¹⁷ FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 275-278.

¹⁸ Nel V sec. a.C. e soprattutto intorno alla Guerra del Peloponneso, si ritorna a trattati di 30, 10 o anche 5 anni. Dopo la guerra riappaiono i trattati a lunga durata, arrivando verso il 384 a.C. a trattati eterni. Sulle varie ipotesi riguardo le ragioni di tali cambiamenti cfr. KEIL 1916, p. 8; BUSOLT, SWOBODA 1926, p. 1251; GLOTZ 1968, p. 273; HAMPL 1938, pp. 1-66; BENGTON 1965, pp. 75-76; FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 276-278.

Proprio la transizione verso trattati di durata lunga o eterna conduce alla necessità di aggiungere nuovi tipi di clausole, tra cui soprattutto le *Abänderungsklauseln*¹⁹. Tali clausole regolanti le modalità di modifica del trattato sembrano riprodurre un modello fisso bipartito, comune ai trattati che coinvolgono le comunità greche, ma anche i regni ellenistici o Roma²⁰:

1. Viene regolata la possibilità di aggiungere o sottrarre elementi del trattato senza che sia necessario rinnovare i giuramenti e senza che le modifiche si considerino una violazione dell'accordo.

2. Viene stabilito che tutte le eventuali modifiche possono essere effettuate solo a condizione che vengano approvate da entrambe le controparti.

Le clausole di modifica in ambito romano: la documentazione epigrafica e letteraria

Tornando al tema delle *Abänderungsklauseln* nei *foedera* romani, è opportuno ricordare brevemente le fonti finora note. Va tenuto presente che tra le centinaia di trattati attestati nel mondo greco-romano²¹, i testi di *foedera* romani pervenutici sono 29²², di cui solo 12 noti direttamente da fonti epigrafiche²³.

Di queste pochissime iscrizioni solo 8 presentano clausole di modifica²⁴, mentre negli altri casi la fine dell'epigrafe, dove comunemente si trovano tali clausole, è affetta da lacune. Le *Abänderungsklauseln* attestate risalgono al periodo della Tarda Repubblica e spaziano tra il 189-188 e il 45 a.C. Il documento più antico è il trattato tra Roma e Cibira²⁵ del 189-188 a.C., di quasi un decennio più tardi è il *foedus* con Maroneia²⁶, a cui segue il trattato con Metimna²⁷ del 129 a.C. Quasi contemporanei sono i *foedera* con Astipalea²⁸ del 105 a.C. e quello con Callatis²⁹ del 100 a.C. Pressappoco coevi sono anche i *foedera* con Cnido³⁰ del 45 a.C. e con la Lega licia³¹ del 46 a.C. Di datazione incerta, invece, è un altro trattato con la Lega licia³², il quale sicuramente precede quello del 46 a.C. e sembra essere posteriore al 167 a.C.

¹⁹ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 278. Clausole con precisazioni sono presenti in BENGTON 1975, nr. 75, 162, 163, 175, 183, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 223, 224, 231, 248, 280, 290, 293; SCHMITT 1969, nr. 409, 427, 428, 445, 446, 453, 476, 479, 480, 492, 498, 516. Cfr. le osservazioni di FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 278-279.

²⁰ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 280.

²¹ BENGTON 1975, SCHMITT 1969.

²² Si considerano in questa sede solo i *foedera*, di cui il testo o una parte del testo viene riportata dalle fonti epigrafiche o letterarie. Vengono lasciati fuori, invece, i trattati di cui è nota l'esistenza, ma non si conosce il testo.

²³ I trattati con la Lega etolica (IG IX, 1², 241), con Cibira (OGIS 762), con Maroneia (I. Aeg. Thrace 168); il primo trattato con la Lega licia (AE 2007 1504), con Metimna (IG XII, 2, 510); con Astipalea (IG XII, 3, Sup., 173), con Callatis (IScM III, 1); con Tirreo (IG IX, 1², 242), il secondo trattato con la Lega licia (AE 2005 1487), con Cnido (IK Knidos I 33); con Afrodisia (REYNOLDS 1982, p. 8), con Mitilene (IG XII 2, 35-36). Cfr. ROWE 2014, pp. 304-306. Va notato che questi *foedera* riguardano tutti comunità greche. Cfr. FERRARY 1990, p. 217.

²⁴ I trattati con Cibira (OGIS 762), con Maroneia (I. Aeg. Thrace 168); con la Lega licia (il primo AE 2007 1504 e il secondo AE 2005 1487), con Metimna (IG XII, 2, 510); con Astipalea (IG XII, 3, Sup., 173), con Callatis (IScM III, 1); con Cnido (IK Knidos I 33).

²⁵ IK Kibyra 1; OGIS 762. La clausola di modifica (rr. 6-12) recita: *ἐάν τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας / ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίων καὶ ὁ δῆμος ὁ Κιβυρατῶν κοινή / βουλῆ προσδεῖναι ἢ ἐξελεῖν βούλωνται, κοινή βουλῆ δη/μοσίου ἐκατέρων θελώντων ἐξέστω. ἂ δὲ ἐ / ἂν προστιδῶσιν ἐν ταῖς νυν συνθήκαις, ἐνέστ[ω] / ἐν ταῖς συνθήκαις, ἂ δὲ ἂν ἀφέλ[ω]σιν τῶν συνθ[η]κῶν, ἐκτός ἔστω. Cfr. JOHNSON, COLEMAN-NORTON, BOURNE 1961, pp. 58-59, n. 54; GRUEN 1984, p. 48; DEROW 1991, pp. 261-270; AVRAM 1996, pp. 491-512. A proposito dell'ipotesi che il trattato sia stato concluso nel 167 a.C. cfr. FERRARY 1990, p. 224.*

²⁶ I. Aeg. Thrace 168. La clausola di modifica (rr. 36-41) recita: *ἐάν τι / πρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν προσδεῖναι ἢ ἐξελεῖν ὁ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαίων καὶ ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρωνιτῶν βούλωνται, κοινή βουλῆ ἐκατέρων βουλομένων ἐξέστω καὶ ὁ ἂν προσδῶσιν, τοῦτο ἐν τῇ συμ<μ>αχίαι*

ἐνέστω, ὁ δὲ ἐὰν ἐξέλωσιν, / τοῦτο ἐν τῇ συμμαχίαι μὴ ἐνέστω. Cfr. AVRAM 1996, pp. 491-512.

²⁷ IG XII, 2, 510. La clausola di modifica (rr. 17-20) recita: *ἐάν δὲ τίς τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας κοινή [βου]/[λή] προσδεῖναι ἢ ἀραι βούληται / ἢ δημοσίου βουλῆ ἐκατέρ[ων] / [ἐξέστω. ἂ δὲ ἂν προσδῶσιν ἢ ἂ]ρ<ω>σιν ἐν ταῖς συνθήκ[αις] / [ἐκτός ἔστω ταῦτα προσγεγραμμένα] ταῖς συνθήκαις.*

²⁸ IG XII, 3, Sup., 173, SEG XV 506. La clausola di modifica (rr. 45-47) recita: *ἐάν δὲ τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας κοινή βουλῆ προσδεῖναι ἢ / ἀφελεῖν βούλ[ω]νται ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλῆ, [ὄσ'] ἂν θελήσει ἐξέστω. ἂ δὲ ἂν προσδῶσιν / ἐν ταῖς συνθήκαις ἢ <ἂ> ἂν ἀφέ[λ]ωσιν ἐκ τῶν συνθηκῶν, ἐκτός ἔστω ταῦτα <ἐν> ταῖς / συνθήκαις γεγραμμένα. Cfr. MOMMSEN 1888, p. 596, TÄUBLER 1913, pp. 45, 48-50, 56, 59-62, 124-125, 363-369, 458; MOMGLIANO 1942, pp. 53-64; ACCAME 1946, pp. 80-90; JOHNSON, COLEMAN-NORTON, BOURNE 1961, pp. 57-58, n. 52; AVRAM 1996, p. 495.*

²⁹ IScM III, 1. La clausola di modifica (rr. 10-14) recita: *sei quid ad hanc [socie]/[tatem poplus Romanus ac poplus Call]at[inu]s adere exime[re]ue[re] / [ve]/[lint] communi poplico consilio utriusque] voluntate liceto / [quodque adiderint id inesto quodque e]xe[mer]int id societate[i] / [ne inesto.] Cfr. CIL I² 2676; ILLRP 516; AE 1950, 92; JOHNSON, COLEMAN-NORTON, BOURNE 1961, p. 58, n. 53; GRUEN 1984, p. 740; IScM III 1; AVRAM 1996, pp. 491-512; AVRAM 1999; AE 1999, 1318. Per una rassegna delle varie ipotesi di integrazione cfr. AVRAM 1999, pp. 42-54.*

³⁰ IK Knidos I 33. La clausola di modifica (rr. B 6-10) recita: *πρὸς τοῦτο τὸ ὄρκιο[ν] ἐάν τι βούλωνται κοινή / γνώμη προσδεῖναι ἐκ τούτου τε το[ῦ] ὄρκιου ἐξελεῖσθαι, / ἐξέστω. ὁ δὲ ἂν κατὰ ταῦτα προσδῶσι[ν] ἐν τούτῳ τῷ ὄρκιῳ, / ἐνέστω, ὁ τε ἂν κατὰ ταῦτα ἐξέλω[νται], ἐκτός τούτου / τοῦ ὄρκιου ἔστω. τούτω τ[ῷ] ὄρκιῳ [- - -]. Cfr. TÄUBLER 1913, pp. 450-454; JOHNSON, COLEMAN-NORTON, BOURNE 1961, p. 92, n. 110.*

³¹ AE 2005 1487. La clausola di modifica (righe 69-73) recita: *ἐάν τι κατὰ τὴν ἐκατέρων γνώμην φαίνηται προσδεῖναι, ἀφελεῖν, ἐντάξει, περιγράψαι, ἐξέστω.*

³² AE 2007: 1504. La clausola di modifica (righe 13-15) recita: *ἐάν δὲ τίς πρὸς αὐτάς τὰς [συνθήκας] προσδεῖναι ἢ ἀφελεῖν βούλωνται]. L'integrazione è altamente probabile e si basa sul parallelo con il passo seguente [ἂ δὲ ἂν] προστεθῆ ἐν ταῖς συνθήκα[ις], ἐνέστω ἐν ταῖς συνθήκαις, ἂ δὲ ἂν ἀφαιρεθῆ, ἐκτός ἔστω].*

A queste *Abänderungsklauseln* attestate direttamente per via epigrafica si possono aggiungere anche tre clausole di modifica riportate da fonti letterarie: il *Foedus Cassianum*³³ del 493 a.C., il trattato con Antioco III³⁴ del 188 a.C. e il *foedus* con i giudei³⁵ del 160 a.C. Pur tenendo presente che si tratta di testi letterari, i quali forse non riportano con assoluta precisione le formule dei documenti originari, essi vengono inclusi nella presente ricerca, in quanto si rileva una coincidenza quasi completa tra il formulario da essi riportato e quello presente nelle iscrizioni. Su questo tema si tornerà di seguito.

Particolare attenzione meriterebbe la questione della lingua e, più precisamente, il fatto che, a parte il trattato di Callatis, tutte le altre iscrizioni risultano redatte in greco³⁶. Ciò non sorprende, se si considera che tutte le iscrizioni pervenuteci provengono non da Roma, ma dalle zone degli alleati, tutti grecofoni; si tratta, dunque, di traduzioni greche dei trattati la cui versione originale era verosimilmente stilata in latino.

Un passo del *foedus* di Callatis potrebbe gettare luce sul meccanismo di redazione, traduzione e pubblicazione dei trattati romani e, di conseguenza, sul meccanismo della redazione delle *Abänderungsklauseln*.

Il documento contiene anche alcune disposizioni riguardo all'esposizione pubblica³⁷ del testo del *foedus*. Da questo passo emerge chiaramente³⁸ come una copia debba essere iscritta su una tavola di bronzo ed esposta a Roma, probabilmente nel santuario di Giove Capitolino³⁹, mentre un'altra copia debba essere collocata nella città di Callatis (probabilmente di nuovo su una tavola bronzea) ed esposta nel santuario della Concordia. La copia pervenutaci, tuttavia, è iscritta su una stele di marmo e, inoltre, riporta un testo latino in un contesto greco abbastanza arcaico.

A. Avram, editore dell'iscrizione⁴⁰, immagina che il testo del trattato esistesse in almeno quattro copie: un documento d'archivio, iscritto su un papiro o una tavola cerata⁴¹; una tavoletta di bronzo esposta nel santuario di Giove Capitolino a Roma; un'altra tavoletta identica⁴², destinata a essere esposta nei luoghi visibili della città alleata⁴³ e, infine, una o più stele di marmo come quella scoperta a Callatis. Le varie copie redatte su materiali diversi dovrebbero essere identiche⁴⁴, quindi in lingua latina, pur non escludendo la possibile aggiunta di una traduzione greca⁴⁵, iscritta sulle stele marmoree allo scopo di facilitare la consultazione del testo da parte della popolazione locale⁴⁶.

³³ Dionigi di Alicarnasso, *Antichità Romane*, 6, 95, 1-3. La formula di modifica recita: ταῖς δὲ συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσεῖναι μηδ' ἀφελεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὅτι ἂν μὴ Ῥωμαῖοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ.

³⁴ Livio, 38, 38. La formula di modifica recita: *De Hannibale Poeno et Aetolo Thoante et Mnasilocho Acarnane et Chalcidensibus Eubulida et Philone dedendis in hoc quoque foedere adscriptum est, et ut, si quid postea addi demi mutariue placuisset, ut id saluo foedere fieret*. Polibio, *Storie*, 21, 43: ἐὰν δὲ τι θέλωσι πρὸς τὰς συνθήκας ἀμφοτέροι κοινῶ δόγματι προστεθῆναι ἢ ἀφαιρεθῆναι ἀπ' αὐτῶν, ἐξέστω.

³⁵ Flavio Giuseppe, *Antichità Giudaiche*, 12, 10, 6. La formula di modifica recita: ἂν δὲ τι πρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν θέλησῃ τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔθνος ἢ προσεῖναι ἢ ἀφελεῖν, τοῦτο κοινῇ γινέσθω γνώμη τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, ὃ δ' ἂν προστεθῇ τοῦτ' εἶναι κύριον. 1 *Maccabei* 8, 22-32. *Quod si post haec verba cogitaverint hi aut illi addere aut demere, facient ex proposito suo ; et, quaecumque addiderint vel demperint, nata erunt*.

³⁶ Un'eccezione in questo senso sono anche i passi letterari di Livio (38, 38) e della Nova Vulgata (1 *Maccabei* 8, 22-32). Nel secondo caso, tuttavia, a causa delle particolarità intorno alla creazione e alla traduzione del testo, la questione dell'autenticità del formulario giuridico del testo latino andrebbe trattata con cautela.

³⁷ Riguardo all'inadeguatezza del concetto moderno di "pubblicazione" alla realtà antica cfr. WILLIAMSON 1987, pp. 160-183.

³⁸ Se le integrazioni di Avram (*IScM* III 1 comm. p. 210) fossero corrette. Cfr. righe 14-15: [*haec societas in tabulam abe]nam uti scriberetur atq[ue] / [figeretur(?) Romae in Capitolio, Callati loc]o optumo in faano Concor[d]iae)].*

³⁹ MOMMSEN 1907a: 290-314; LINTOTT 1978, pp. 137-144.

⁴⁰ *IScM* III 1 comm. pp. 210, 223-236; AVRAM 1999, p. 106. L'ipotesi si basa sullo studio di MOMMSEN 1888, pp. 290-314.

⁴¹ MOMMSEN 1888, anche WILLIAMSON 1987, pp. 160-183.

⁴² Secondo Avram iscritta a Roma e portata dai delegati a Callatis (*IScM* III 1 comm. pp. 223-224; AVRAM 1999, p. 106).

⁴³ Sul valore simbolico piuttosto che informativo delle tavolette bronzee cfr. WILLIAMSON 1987, pp. 162-168. Significativa in questo senso è la *lex Iulia peculatus*, secondo la quale coloro che hanno

manomesso un'epigrafe bronzea vengono considerati colpevoli di *sacrilegium* e *peculatus*. Cfr. D. 48. 13. 10. 8: *Qui tabulam aeream legis formamve agrorum aut quid aliud continentem refixerit vel quid inde immutaverit, lege Iulia peculatus tenetur. I. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel induxerit*.

⁴⁴ HEUSS 1934, p. 252; *IScM* III 1 comm. p. 223; AVRAM 1999, p. 106.

⁴⁵ PASSERINI 1935, p. 71; AVRAM 1999, p. 106, *IScM* III 1 comm. p. 223.

⁴⁶ Lo studioso osserva che, trattandosi di una città greca autonoma in un'epoca così antica, l'esposizione pubblica di un testo latino sarebbe fuori luogo. Egli cerca di risolvere il problema sostenendo che l'epigrafe qui esaminata non sia coeva alla conclusione del trattato e alla stesura del testo ma sia stata incisa in un secondo momento più tardo. A favore di questa ipotesi vengono citate una serie di epigrafi che attestano due personaggi, Ariston e P. Vinicius, grazie ai cui sforzi nel 3-2 a.C. viene rinnovato un *foedus* tra Roma e Callatis precedentemente esistito (*IScM* III 41; AVRAM 1998, pp. 115-129) confermando lo status della città di una *civitas libera foederata*. Avram sostiene che le iscrizioni più recenti si riferiscano al rinnovamento proprio del trattato del 100 a.C. che avrebbe perso la sua validità in occasione degli eventi intorno alle guerre mitridatiche e alla spedizione di Lucullo. In occasione di questo evento il testo del trattato originario sarebbe stato iscritto su marmo, dando luogo alla copia di pietra pervenutaci. Il fatto che si osservano caratteristiche paleografiche repubblicane e non augustee, invece, sarebbe dovuto al fatto che il lapicida callatino, inesperto nell'uso della lingua latina, potesse avere copiato la paleografia della tavola bronzea originale (*IScM* III 1 comm. pp. 222-223). Così l'esposizione di un testo latino in un contesto greco si potrebbe spiegare come un gesto commemorativo nei confronti delle autorità romane. Va sottolineato, tuttavia, che l'ipotesi di Avram sembra poco economica e contiene alcuni punti dubbi, tra cui soprattutto la difficoltà di ricopiare sulla pietra la grafia repubblicana, originalmente presente su bronzo, in quanto le due superfici diverse comportano anche caratteristiche paleografiche diverse.

L'ipotesi che la versione greca sia la traduzione di un originale latino è confermata dall'analisi filologica condotta da Avram⁴⁷. Lo studioso, infatti, mette a confronto i *foedera* pervenutici per via diretta e rileva la riproduzione costante di un modello fisso, rispetto a cui si osservano, nelle versioni ellenofone, una serie di piccole differenze stilistiche; ciò indicherebbe, in primo luogo, l'esistenza di un modello standard di *foedus* in lingua latina, la traduzione del quale dà luogo alle varianti greche pervenuteci. Inoltre, l'esistenza di tali differenze stilistiche, sovente accompagnate da alcune particolarità dialettali locali, indicherebbe che la versione greca venisse realizzata localmente e non a Roma⁴⁸. Tuttavia, rimane aperta la questione se tale traduzione venisse redatta precedentemente alla stipula del trattato al fine di garantire una parità anche linguistica delle controparti, o solo in un secondo momento a mero scopo divulgativo⁴⁹.

Le clausole di modifica "romane" e "greche"

Nel suo studio, dedicato alle *Abänderungsklauseln* nei trattati greci classici, Fernandez Nieto⁵⁰ osserva che generalmente si ha una formula bipartita, la quale prevede la possibilità di aggiungere (*προσθεῖναι*⁵¹, *προσγράφειν*⁵², *γράφειν*⁵³, *ἐγγράψαι*⁵⁴) un elemento nuovo al trattato o di annullare (*ἀφελεῖν*⁵⁵, *ἀφαιρεῖν*⁵⁶, *ἐκκολλᾶπτειν*⁵⁷, *ἐξελεῖν*⁵⁸) un elemento esistente. Solo in un passo di Tucidide⁵⁹, tuttavia, è affrontato il concetto del "cambiare" (*μεταδεῖναι*) le condizioni del trattato⁶⁰. Secondo lo studioso, il carattere particolare della mentalità greca impone di concepire ogni cambiamento dell'accordo come composto, appunto, dall'abolizione di alcuni elementi e dall'introduzione di elementi nuovi al posto di quelli annullati⁶¹.

Partendo proprio dall'ipotesi di un legame tra la mentalità della controparte dominante e il formulario del trattato, Fernandez Nieto si propone di individuare una differenza tra le *Abänderungsklauseln* greche e romane⁶². Egli sostiene, infatti, che in ambito latino si avesse una particolare formula tripartita: *addi, demi, mutari*. Essa rispecchierebbe la tendenza del linguaggio giuridico latino alla massima precisione, in quanto comprende sia le possibilità di aggiungere un elemento nuovo o di annullare un elemento esistente del trattato, sia la possibilità di modificare un elemento, senza che esso venga annullato e sostituito da un altro.

Tale ipotesi, tuttavia, presenta una serie di problematiche. In primo luogo, la formula tripartita "latina" è attestata solamente una volta, nel testo della pace di Apamea del 188 a.C. Va tenuto presente, però, che questo documento non ci è pervenuto per via epigrafica, ma solo indirettamente, tramandato in latino da Tito Livio⁶³: *De Hannibale Poeno et Aetolo Thoante et Mnasilocho Acarnane et Chalcidensibus Eubulida et Philone dedendis in hoc quoque foedere adscriptum est, et ut, si quid postea addi demi mutariue placuisset, ut id saluo foedere fieret*. Una lettura più attenta del passo consente di notare che, mentre la maggior parte del testo del *foedus* viene resa dall'autore in forma di citazione⁶⁴,

⁴⁷ *IScM* III 1, comm. pp. 208; 213-214.

⁴⁸ Si veda soprattutto il trattato di Roma con gli etolici (*IG IX I²* 2, 241), il quale dimostra particolarità tipiche del dialetto locale. Cfr. KLAFFENBACH 1954, p. 20; BADIAN 1958a, pp. 197-211; LEHMANN 1967, pp. 10-131; 365-371; 386-390; ZANIN 2017, pp. 181-203.

⁴⁹ Avram sembra propenso alla seconda ipotesi e sostiene che solo la versione latina abbia un valore legale cfr. *IScM* III 1, comm. pp. 223-224. La stessa ipotesi è espressa anche da MOMMSEN 1888, pp. 290-314. HEUSS 1934, pp. 231-244 (soprattutto 252); WENGER 1953, pp. 65-70.

⁵⁰ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 280.

⁵¹ Presente nei trattati tra Atene e Perdicca del 423 a.C. (BENGTSON 1975, p. 109, n. 186), nella pace di Nicia del 421 a.C. (*Thuc. V. 29.2*), il trattato tra Sparta ed Atene del 421 a.C. (Tucidide 5, 23, 6), il trattato tra Atene e la Beozia del 395 a.C. (BENGTSON 1975, p. 168, n. 223). Cfr. per l'età più tarda anche *IG II² 687*, Polibio 7, 9, 17; 1 *Maccabei* 8, 30; *OGI* 762.

⁵² Diodoro Siculo 12, 75, 4, *IC I, XVI.4*.

⁵³ BENGTSON 1975, p. 174, n. 228

⁵⁴ *IC I, XVI.5; IC III, IV.6*

⁵⁵ Presente nei trattati tra Atene e Perdicca del 423 a.C. (BENGTSON 1975, p. 109, n. 186), nella pace di Nicia del 421 a.C. (*Thuc. V. 29.2*), il trattato tra Sparta ed Atene del 421 a.C. (Tucidide 5, 23, 6), il trattato tra Atene e la Beozia del 395 a.C. (BENGTSON 1975, p. 168, n. 223). Cfr. per l'età più tarda anche *IG II² 687*, Polyb. VII. 9. 17; Mac. VIII. 30.

⁵⁶ Diodoro Sicuro 12, 75, 4; *IC I, XVI.4*.

⁵⁷ BENGTSON 1975, p. 174, n. 228

⁵⁸ *IC I, XVI.5; IC III, IV.6; OGIS* 762

⁵⁹ Tucidide 5, 18, 11: *εἰ δὲ τι ἀμνημονοῦσιν ὀπωτεροῦν καὶ ὅτου πέρι, λόγους δικαίους χρωμένους εὖορκον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτη μεταδεῖναι ὅπη ἂν δοκῆ ἀμφοτέροις, Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις*. In questo caso però non si può essere sicuri che la fonte letteraria riporti il testo originale del trattato. Infatti, nel testo analogo di Diodoro manca un verbo del tipo di *μεταδεῖναι*: (Diodoro Siculo 12, 75, 4): *εὐλόγως δ' ὑπωπτεύθησαν αἱ πόλεις συμφρονεῖν κατὰ τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ προσγεγράφαι ταῖς κοιναῖς συνθήκαις: ἐξεῖναι Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις, ὅπερ ἂν δοκῆ ταύταις ταῖς πόλεσι, προσγράφειν ταῖς συνθήκαις καὶ ἀφαιρεῖν ἀπὸ τῶν συνθηκῶν*.

⁶⁰ Forse da interpretare nello stesso senso sono anche i termini *διορδοῦν/ διορδοῦσθαι/ ἐπανορδοῦν/ ἐπανορδῶσαι* (*IG IV² 1, 68; SEG XXXVIII 603; IC III 3*) e la formula generica *ἐὰν δὲ τι ἄλλο δοκῆ ἀμφοτέροις* (BENGTSON 1975, p. 170, n. 224; p. 176, n. 229). Da notare che tali termini vengono menzionati da FERNANDEZ NIETO 1979, p. 281, però senza influire seriamente sulla sua ipotesi della clausola greca bipartita.

⁶¹ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 280.

⁶² FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 281-282.

⁶³ Livio 38, 38.

⁶⁴ Certamente, anche in questo caso non si potrebbe avere una certezza assoluta che si tratti di una citazione precisa del testo del trattato, nonostante che l'autore sembri aver avuto accesso al documento originale.

la clausola di modifica è esplicitamente espressa in forma di parafrasi, introdotta da *adscriptum est et ut...* Inoltre, il passo di Polibio⁶⁵, dedicato agli stessi avvenimenti, riporta una versione greca del trattato tra Roma e Antioco, nella quale è presente la classica formula bipartita: *ἐὰν δὲ τι θέλῃσι πρὸς τὰς συνθήκας ἀμφοτέροι κοινῶ δόγματι προστεθῆναι ἢ ἀφαιρεθῆναι ἀπ' αὐτῶν, ἐξέστω.*

Il secondo problema connesso all'ipotesi di Fernandez Nieto è l'idea dello studioso che la formula *addi, demi, mutari* sia propria del linguaggio del senato romano e, quindi, ben nota agli autori romani, i quali conoscono benissimo il linguaggio giuridico e burocratico⁶⁶. A supporto di tale teoria, Fernandez Nieto cita un altro passo di Livio⁶⁷, nel quale il senato romano invia ambasciatori per concludere un trattato di pace; la possibilità di modificare questo *foedus* è resa attraverso la formula tripartita.

Tuttavia, se si trattasse veramente di una frase caratteristica del linguaggio giuridico romano, ci si aspetterebbe di ritrovarne traccia in *corpora* giuridici quali il Digesto o i codici di Teodosio o Giustiniano, laddove la formula in questione non compare nei testi giuridici, né in quelli letterari. Per quanto riguarda l'unico riscontro di *addi, demi, mutari* nel passo di Livio menzionato, invece, si nota che l'autore non pretende di riportare il testo esatto del *foedus*, ma, al massimo, una parafrasi del mandato del senato. Dunque, dal momento che la formula tripartita è attestata solo due volte, per di più nella stessa opera, sembra poco probabile che si tratti di una formula standard del linguaggio burocratico romano.

Il terzo problema legato all'ipotesi di Fernandez Nieto è il fatto che l'unico *foedus* romano in lingua latina⁶⁸, attestato direttamente per via epigrafica, contiene una formula bipartita di tipo "greco", la quale prevede soltanto la possibilità di aggiungere o annullare elementi del trattato: *sei quid ad hance [socie]/[tatem poplus Romanus ac poplus Call]at[inu]s adere exime[rev]e [ve]/[lint]*⁶⁹. Nonostante il pessimo stato di conservazione dell'iscrizione, la larghezza delle lacune, messa a confronto con la dimensione media delle lettere non permette di integrare accanto a *adere exime[rev]e*, un terzo verbo del tipo di *mutare*.

Lasciando da parte la testimonianza di Livio, è possibile osservare una considerevole omogeneità nelle clausole di modifica dei *foedera* romani, attestati epigraficamente. Accanto al detto *foedus* di Callatis, una formula bipartita è presente anche nel *foedus* con Cibira⁷⁰, in cui si legge: *ἐὰν τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας / ὁ δῆμος ὁ Ρωμαίων καὶ ὁ δῆμος ὁ Κιβυρατῶν κοινῆ / βουλῆ προσθεῖναι ἢ ἐξελεῖν βούλωνται.*

Quasi identica, pur con una lieve modifica dell'ordine degli elementi della frase, è la formula riportata nel trattato di Maroneia⁷¹: *ἐὰν τι / πρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν προσθεῖναι ἢ ἐξελεῖν ὁ δῆμος ὁ τῶν Ρωμαίων καὶ ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρωνιτῶν βούλωνται.*

Lo stesso modello si rileva anche nel *foedus* di Astipalea⁷²: *ἐὰν δὲ τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας κοινῆ βουλῆ προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν βούλω[ν]ται ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλῆ.* Una lieve variazione si potrebbe notare nella scelta del verbo *ἀφελεῖν* invece di *ἐξελεῖν*. Si osserva anche la menzione degli organi che possono iniziare le modifiche, il consiglio e l'assemblea cittadina, mentre i nomi delle controparti non sono esplicitamente riportati; essi sono presenti, tuttavia, nella frase appena precedente.

Per quanto riguarda il primo trattato con la Lega Licia⁷³, la formula di modifica, fortemente integrata, secondo l'editore⁷⁴ sarebbe: *ἐὰν δὲ τις πρὸς αὐτάς τὰς [συνθήκας προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν βούλωνται].* L'integrazione, tuttavia, è piuttosto certa, in quanto riproduce la terminologia presente nel passo appena seguente del testo: *[ἀ δὲ ἂν] προστεθῆι ἐν ταῖς συνθήκα[ις], ἐνέστω ἐν ταῖς συνθήκαις, ἀ δὲ ἂν ἀφαιρεθῆι, ἐκτὸς ἔστω].*

Un'integrazione analoga viene proposta anche per il *foedus* con Cnido⁷⁵, ove il secondo termine della formula è mancante: *πρὸς τοῦτο τὸ ὄρκιο[ν ἐὰν τι ἀμφοτέροι κοινῆ] / .γνώμη προσθεῖναι ἐκ τούτου τε τοῦ ὄρκιου ἐξελεῖν θέλῃσιν] / ἐξέστω.* La frase seguente del testo, tuttavia, non lascia dubbi a proposito dell'integrazione di *ἐξελεῖν*: *ὁ δὲ ἂν κατὰ ταῦτα προσθῶσι[ν ἐν τούτῳ τῷ ὄρκιῳ,] / ἐνέστω, ὃ τε ἂν κατὰ ταῦτα ἐξελώσ[ιν, ἐκτὸς τούτου] / τοῦ ὄρκιου ἔστω. τούτῳ τ[ὸ] ὄρκιῳ [- - -].* Una lieve variazione si può osservare nella sostituzione dei nomi delle controparti con *ἀμφοτέροι*.

Per quanto riguarda il trattato di Metimna⁷⁶, infine, il pessimo stato di conservazione della parte finale del testo non permette di individuare con certezza la formula di modifica usata. Tuttavia, le dimensioni delle lacune sembrano suggerire che si tratti di una formula bipartita, in quanto lo spazio non sarebbe sufficiente per integrarvi un terzo

⁶⁵ Polibio 21, 42, 27.

⁶⁶ FERNANDEZ NIETO 1979, p. 282.

⁶⁷ Livio 31, 11, 17: *legatos Romanos in Africa fore, quibus mandaturum senatum ut Uerminae pacis dent leges, liberum arbitrium eius populo Romano permittendi: si quid ad eas addi, demi mutariue uellet, rursus ab senatu ei postulandum fore.*

⁶⁸ IScM III 1.

⁶⁹ Per le integrazioni del testo cfr. IScM III 1 comm., AVRAM 1999,

pp. 42-54.

⁷⁰ OGIS 762, righe 6-8.

⁷¹ I. Aeg. Thrace 168, righe 36-39.

⁷² IG XII, 3, Suppl., 173 righe 45-46.

⁷³ AE 2007, 1504, righe 13-14. C.

⁷⁴ SCHULER 2005, pp. 51-79.

⁷⁵ IK Knidos I 33 righe B6-7.

⁷⁶ IG XII, 2, 510, righe 17-19.

termine: [ἐάν δὲ τις τι πρὸς ταύ]τας τὰς συνθήκας κοινή [βου]/[λή προσδεῖναι ἢ ἀραι βούλητα]ι, δημοσίαι βουλή ἐκατέρ[ων] / [ἐξέστω. ἂ δὲ ἂν προσδῶσιν ἢ ἄ]ρ<ω>σιν ἐν ταῖς συνθήκ[αις] / [ἐκτὸς ἔστω ταῦτα προσγεγραμμένα] ταῖς συνθήκαις.

La formula bipartita è presente anche nel testo del *Foedus Cassianum*, nella variante riportata da Dionigi d'Alicarnasso⁷⁷: προσδεῖναι μὴδ' ἀφελείν ἀπ' αὐτῶν, ὅ τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις ἀπασι δοκῆ. Da notare, tuttavia, che qui l'autore propone una costruzione "capovolta", la quale proibisce che venga aggiunto o annullato un elemento del trattato senza il consenso delle controparti.

Anche il *foedus* con i giudei del 160 a.C. riporta una formula bipartita. Per di più, per quanto riguarda i termini che denotano le azioni attraverso le quali possono essere effettuate le modifiche, la versione latina⁷⁸ (*Quod si post haec verba cogitaverint hi aut illi addere aut demere, facient ex proposito suo; et, quaecumque addiderint vel dempserint, rata erunt*) e la versione greca⁷⁹ (ἐάν δὲ τις πρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν θελήσῃ τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔθνος ἢ προσδεῖναι ἢ ἀφελείν, τοῦτο κοινή γινέσθω γνώμη τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, ὃ δ' ἂν προστεθῆ τοῦτ' εἶναι κύριον) sembrano coincidere.

L'unica variazione formulare all'interno del gruppo dei trattati attestati epigraficamente è presente nel *foedus* con la Lega licia del 45 a.C.⁸⁰, ove si legge: ἐάν τι κατὰ τὴν ἐκατέρων γνώμην φαίνεται προσδεῖναι, ἀφελείν, ἐντάξαι, περιγράψαι, ἐξέστω. Si nota che qui accanto ai termini standard προσδεῖναι e ἀφελείν appaiono anche ἐντάξαι e περιγράψαι. Tuttavia, sembra che si tratti piuttosto di una costruzione pleonastica e non di termini che denotano azioni diverse. Il passo seguente del testo, infatti, recita ἐάν τι προστεθῆ, γραφῆ, ἐνταγῆ πρὸς τοῦτο τὸ ὄρκωμόσιον, ἐξέστω. ἐάν τι πάλιν ἐξαιρεθῆ ἢ περιγραφῆ ἐκ τούτου τοῦ ὄρκωμοσίου καὶ τοῦτο ἐξέστω⁸¹ e suggerisce che i verbi προσδεῖναι e ἐντάξαι, da un lato, e ἐξελεῖν / ἀφελείν e περιγράψαι, dall'altro, vengono percepiti come sinonimi che si riferiscono ad azioni dello stesso tipo.

Riassumendo, da quanto detto finora si potrebbe concludere che non ci sono prove a favore dell'ipotesi di una differenza tra le *Abänderungsklauseln* greche e romane. Anzi, le testimonianze finora note dimostrano piuttosto un'uniformità nel formulario dei trattati greci e romani. Sulle possibili ragioni di tale uniformità si tornerà in seguito.

Communis voluntas e foedera iniqua. Alcune considerazioni in tema di consenso e reciprocità

Per quanto riguarda il secondo elemento standard delle *Abänderungsklauseln* greche, Fernandez Nieto⁸² osserva che, affinché le eventuali modifiche al trattato siano valide, esse devono essere approvate da tutte le controparti⁸³. La necessità di un consenso per convalidare le modifiche dei trattati greci viene espressa attraverso frasi non fisse le quali fanno riferimento al comune accordo attraverso termini quali κοινός o ἀμφοτέρως⁸⁴. Tali frasi hanno significato uguale, ma spesso presentano differenze lessicali o sintattiche, portando a pensare che si tratti un *topos* contenutistico dei trattati internazionali, piuttosto che di una formula standard.

A differenza della varietà linguistica dei trattati greci, i *foedera* romani in lingua greca dimostrano una maggiore coerenza.

Nel trattato con Cibira⁸⁵ si legge: καὶ ἐάν τι ...κοινή/βουλή προσδεῖναι ἢ ἐξελεῖν βούλωνται, κοινή βουλή δημοσίαι ἐκατέρων θελόντων ἐξέστω. I termini chiave sono la comune volontà (κοινή βουλή) e la menzione esplicita di entrambe le controparti attraverso l'aggettivo ἐκατέρων.

Pressappoco identica è la formula nel *foedus* con Maroneia⁸⁶, ove la necessità di consenso viene espressa attraverso la frase κοινή βουλή ἐκατέρων βουλομένων. Si osservano gli stessi termini chiave κοινή βουλή e ἐκατέρων con una leggera variazione sintattica che collega in un genitivo assoluto ἐκατέρων al verbo βούλομαι, attraverso il quale viene ripetuto

⁷⁷ Dionigi di Alicarnasso, *Antichità Romane*, 6, 95, 1-3.

⁷⁸ 1 *Maccabei* 8, 22-32.

⁷⁹ Flavio Giuseppe, *Antichità Giudaiche*, 12, 10, 6.

⁸⁰ *AE* 2005, 1487, righe 69-70.

⁸¹ Righe 70-72.

⁸² FERNANDEZ NIETO 1979, p. 283.

⁸³ Ciò è visibile anche nei trattati tra più di due comunità, nei quali viene richiesta l'approvazione di tutti i partecipanti. Cfr. il trattato tra Atene, Arcadia, Acaia, Elide e Flunte, *IG* II² 112: righe 35-37: ἐάν δὲ τις ἄλλο δοκῆ ἀπάσαις/[τ]αῖς πόλεσι προσδεῖναι, ὅτι ἂν δόξῃ, εὐορκον εἶν[αι]. Sono note alcune eccezioni di tale regola. Nella pace di Nicia, conclusa tra Atene ed i suoi alleati, da una parte, e Sparta e i suoi alleati, dall'altra, le eventuali modifiche al trattato devono essere approvate solo da Atene e Sparta, ma non dagli alleati di minore importanza. Cfr. *Tucidide* 5, 18, 11: εἰ δὲ τι ἀμνημονοῦσιν ὀπτοτεροῦσιν καὶ ὅτου πέρι, λόγοις δικαίοις χρωμένοις εὐορκον εἶναι ἀμφοτέρω ταύτη μεταδεῖναι ἧπρ ἂν δοκῆ ἀμφοτέροις, Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις.

(BENGTSON 1975, p. 115, n. 188) Per un caso analogo di modifica non approvata da tutte le controparti cfr. BENGTSON 1975, n. 320.

⁸⁴ Per citare solo alcuni esempi: *IG* IX,1 98, 196 a.C. Cfr. r. 9: ὃ ἂν δόξῃ κοινή ἀμφοτέροις; *TAPA* 65 (1934) 103,1 del 357-356 a.C. Cfr. righe 10-11: τῶν δὲ γραμμάτ[ω]ν πάνθ' ἐξεῖν κοινῶι λόγοι χρο[ν]οπροβαίνοντος μεταδεῖναι ὃ[τι] ἂν δοκῆ Φιλίππῳ καὶ [Χαλ]κιδέσσι.; *SEG* XXXVIII 603, 202-197 a.C. Cfr. righe 12-13 κύρια δὲ εἶναι πάντα ταῦτα καὶ ἐάν τι ὕσ[σ]/[τερον δέρι δι]ορδοῦν, περὶ ὅσων κοινῆ βουλευσάμενοι - - -; *IG* I³ 89, 417-413 a.C. Cfr. r. 25 [- - - προσδεῖναι] καὶ ἀφελῆν ἡ ὅτι ἂν ἀμφοτ[έροις] δοκῆ - - -; *IG* II² 411, 336-335 a.C. righe 12-14: τ[ὸ] δὲ ἕτερον ἔτος]/Σωκλέα ἐναλλάξ ἕως [ἄ]ν [ἐξί]νι ἀμφοτέρο[ις]; *IG* II² 687, 266-265 a.C. rr. 92-95: ἐάν δι/[ε] δοκῆ Λακεδαιμονίοις καὶ τ[ο]ῖς συμμαχοῖς καὶ Ἀθηναίοις / [ἄμεινον εἶναι προσδεῖναι τι] καὶ ἀφελῆν περὶ τῆς συμμαχί[ας] ὃ ἂν δοκῆ ἀμφοτέροις, εὐορκον εἶναι; *IG* IX,1 98, 196 a.C. Cfr. r. 9: ὃ ἂν δόξῃ κοινή ἀμφοτέροις.

⁸⁵ *OGIS* 762, righe 6-9.

⁸⁶ *I. Aeg. Thrace* 168, r. 39.

il concetto della volontà delle controparti. La stessa formula viene integrata da Schuler⁸⁷ nella lacuna che interessa la parte centrale della formula di modifica nel primo trattato con il *koinon* della Licia⁸⁸.

Il *foedus* con Astipalea⁸⁹, invece, riporta una formula semplificata che contiene solo la precisazione *κοινή βουλή*, inserita all'interno della protasi del periodo ipotetico *ἐάν δέ τι πρὸς ταύτας τὰς συνθήκας κοινή βουλή προσδεῖναι ἢ ἀφελεῖν βούλ[ω]νται ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλή*. Manca, invece, un aggettivo del tipo di *ἐκάτερος*.

Una formula particolare si rileva nel secondo trattato con la Lega licia⁹⁰, in cui si legge *ἐάν τι κατὰ τὴν ἐκατέρων γνώμην φαίνεται προσδεῖναι, ἀφελεῖν, ἐντάξαι, περιγράψαι, ἐξέστω*. Si nota la presenza del termine standard *ἐκατέρων*. Il termine *βουλή*, indicante la volontà delle controparti, invece, è sostituito da *γνώμη*, dal significato di "opinione, proposta o decisione"⁹¹. Il termine *γνώμη* è presente anche nel *foedus* con Cnido⁹², in cui purtroppo questa parte della formula di modifica è gravemente danneggiata⁹³. Lo stesso termine si riscontra anche nella variante greca del trattato con i giudei⁹⁴, tramandata da Flavio Giuseppe: *τοῦτο κοινή γινέσθω γνώμη*.

Vanno notate, infine, le altre due testimonianze letterarie. Per la pace di Apamea Polibio⁹⁵ riporta la frase *ἐάν δέ τι δέλωσι πρὸς τὰς συνθήκας ἀμφοτέροι κοινῶ δόγματι προστεθῆναι ἢ ἀφαιρεθῆναι*. Si osserva una notevole varietà lessicale, in quanto i termini *δόγμα* e *ἀμφοτέρος* non si riscontrano nelle fonti epigrafiche finora note. Tuttavia, il termine *δόγμα* ha un significato molto simile a *γνώμη* e *βουλή*⁹⁶, mentre *ἀμφοτέρος* e *ἐκάτερος* sono sinonimi⁹⁷. Per il *foedus Cassianum*, invece, Dionigi di Alicarnasso⁹⁸ riporta una formula *ἡραx: ταῖς δὲ συνθήκας ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσδεῖναι μηδ' ἀφελεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὅ τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ*. Dal punto di vista sintattico la costruzione che prevede una proposizione relativa subordinata è molto particolare. Per quanto riguarda il lessico, tuttavia, il verbo *δοκέω* è direttamente legato al sostantivo *δόγμα*, discusso sopra. L'aggettivo *ἅπασι*, inoltre, sembra leggermente più generico rispetto a *ἀμφοτέρος* e *ἐκάτερος*, ma rimanda comunque alla totalità delle controparti. Anche la formula del *foedus Cassianum*, dunque, offre un parallelo contenutistico e, in parte, linguistico alle formule di modifica attestate epigraficamente.

L'unico trattato in latino, quello di Callatis⁹⁹, è fortemente danneggiato. Si legge con sicurezza il termine *voluntas*, corrispondente a *βουλή* o *γνώμη*. Gli editori¹⁰⁰ propongono di integrare nella lacuna aggettivi come *communis* e/o *utriusque*.

A questo punto è possibile formulare due osservazioni. In primo luogo, va notato che, per quanto riguarda le formule di modifica consensuale, i *foedera* romani in lingua greca sembrano riprodurre in linee generali il formulario tipico dei trattati tra comunità greche. Coincide, infatti, l'uso di *κοινός*, di termini dal significato di "volontà" o "decisione" (*βουλή, γνώμη, δόγμα*) e/o di aggettivi denotanti la reciprocità quali *ἀμφοτέρος* o *ἐκάτερος*.

In secondo luogo, nonostante le forti somiglianze tra il formulario dei trattati greci e di quelli romani, particolare attenzione merita il contrasto tra la varietà linguistica dei primi e la coerenza formulare dei secondi. Tornando all'ipotesi summenzionata, secondo la quale i *foedera* romani in greco siano la traduzione locale di un originale in latino, sembra che si possa supporre l'esistenza di una formula fissa latina, la traduzione della quale dà luogo alle piccole variazioni nei trattati pervenuti in greco. Sembra, inoltre, che tale formula latina contenga il termine *voluntas*, accompagnato da aggettivi dal significato di "comune" e "entrambi".

Tralasciando l'aspetto linguistico delle clausole di modifica consensuale dei *foedera* romani e soffermandosi invece sul loro contenuto, la necessità che le eventuali modifiche a un trattato internazionale vengano approvate da tutte le controparti non sorprende. In effetti, come sottolinea più volte Fernandez Nieto¹⁰¹, la stessa possibilità che un trattato venga modificato unilateralmente minerebbe le fondamenta del diritto internazionale, o piuttosto dell'insieme di norme applicabili ai rapporti tra le comunità mediterranee che sembrano fungere da diritto internazionale¹⁰².

⁸⁷ SCHULER 2005, pp. 51-79.

⁸⁸ AE 2007, 1504, r. 13.

⁸⁹ IG, XII, 3, Suppl., 173 righe 45-46.

⁹⁰ AE 2005, 1487, righe 69-70.

⁹¹ LSJ s.v. *γνώμη*.

⁹² IK Knidos I 33, righe B7.

⁹³ Si propongono integrazioni diverse: [ἐάν τι βούλωνται κοινή] *γνώμη*: MATSAS 1899, pp. 283-288; TÄUBLER 1913, pp. 450-454; [ἐάν τι ἀμφοτέροι κοινή] | *γνώμη*: MCCABE 1991, n. 19; IK Knidos I 33.

⁹⁴ Flavio Giuseppe, *Antichità Giudaiche*, 12, 10, 6.

⁹⁵ Polibio 21, 43. Nella variante latina di Livio (Livio 38, 38) questa parte della formula manca.

⁹⁶ LSJ s.vv. *δόγμα; γνώμη; βουλή*.

⁹⁷ LSJ s.vv. *ἀμφοτέρος; ἐκάτερος*.

⁹⁸ Dionigi di Alicarnasso, *Antichità Romane*, 6, 95, 1-3.

⁹⁹ IScM III, 1, righe 10-14,

¹⁰⁰ IScM III, 1, righe 10-14; AVRAM 1999, pp. 42-54. *sei quid ad hanc [socie]/[tatem populus Romanus ac populus Call]at[inu]s adere exime[re]ve [ve]/[lint] communi poplico consilio utriusque] voluntate licet/[quodque adiderint id inesto quodque e]xe[mer]int id societ[at]i]/[ne inesto].*

¹⁰¹ FERNANDEZ NIETO 1979, pp. 283-284.

¹⁰² Sui problemi dello *ius gentium* e dei trattati internazionali cfr. MARQUARDT 1884, pp. 389-400; MOMMSEN 1888, pp. 1158-1173; HUMBERT 1896, pp. 1197-1214; BAVIERA 1898, *passim*; NEUMANN 1909, pp. 2818-2827; PHILLIPSON 1911, *passim*; TÄUBLER 1913, *passim*; PARIBENI 1922, pp. 172-176; HEUSS 1934, pp. 14-53; RUIZ MORENO 1946, *passim*; BICKERMAN 1950, pp. 99-127; SCHMITT 1969; ZIEGLER 1972, pp. 68-114; BARONOWSKI 1988, pp. 172-178; FERRARY 1990, pp. 217-235; BEDERMAN 2001, *passim*; ZACK 2001, *passim*; LOW 2007, pp. 77-128; BUIS 2014, p. 153.

Cambiando prospettiva, la clausola richiedente l'approvazione unanime delle modifiche del trattato pone le controparti in una posizione di uguaglianza, almeno per quanto riguarda il negozio giuridico in sé. Tuttavia, se si torna alla questione della realizzazione della clausola di modifica unanime nei *foedera* romani, si riscontrano alcuni punti problematici.

È un fatto risaputo che la politica estera romana si basa sulla costruzione di una rete complessa di *foedera* con le comunità mediterranee, attraverso i quali le comunità conservano formalmente la propria autonomia, mentre *de facto* vengono annesse alla sfera della dominazione romana¹⁰³. I giuristi romani sottolineano, però, che questi *foedera* si distinguono in due gruppi, la differenza tra i quali è chiaramente definita da Proculo¹⁰⁴: *Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret.*

Il passo distingue i cosiddetti *foedera aequa*, nei quali c'è parità e reciprocità dei diritti e dei doveri delle controparti, da un altro tipo, in cui Roma riveste un ruolo dominante, mentre la controparte si assume l'obbligo di rispettare la sua *maiestas*¹⁰⁵. Il secondo tipo viene solitamente denominato *foedus iniquum*, nonostante tale termine non sia attestato dalle fonti¹⁰⁶ e, in più, non appaia consono al linguaggio diplomatico¹⁰⁷. Vista la distinzione tra *foedera* simmetrici e asimmetrici¹⁰⁸, bisogna chiedersi se questa abbia conseguenze anche per quanto concerne le *Abänderungsklauseln*.

La maggior parte dei *foedera* romani, il cui testo è attestato epigraficamente e la clausola di modifica è conservata, appartengono alla tipologia dei *foedera aequa*¹⁰⁹. Si tratta di sei trattati, provenienti da Cibira¹¹⁰, Maroneia¹¹¹, Licia¹¹², Metimna¹¹³, Astipalea¹¹⁴ e Cnido¹¹⁵. Ad essi andrebbero aggiunti i trattati con i latini¹¹⁶, Antioco III¹¹⁷ e i giudei¹¹⁸, i quali, pur essendo pervenuti per via letteraria, sembrano attestare abbastanza sicuramente una *Abänderungsklausel*, che prevede la modifica consensuale. Dal momento che i *foedera aequa* si basano sull'uguaglianza delle controparti¹¹⁹, non desta stupore che le eventuali modifiche debbano essere sottoposte all'approvazione di entrambe le comunità.

Al tipo dei *foedera* asimmetrici, invece, appartengono quelli con il *koinon* della Licia¹²⁰, con la Lega etolica¹²¹, con Afrodisia¹²² e con Mitilene¹²³. Per quanto riguarda gli ultimi due, predomina l'opinione che essi siano da considerare un tipo "misto", nel quale un'apparente parità tra le controparti è accompagnata dalla concessione di diritti particolari a una di esse. Gli studiosi concordano che tali diritti particolari si devono intendere come un implicito segno di generosità, che Roma, dalla sua posizione dominante, dimostra nei confronti degli alleati sottomessi¹²⁴. Al tipo "puro", invece, appartengono i trattati con la Lega etolica e con il *koinon* della Licia.

¹⁰³ MOMMSEN 1888, pp. 645-764; cf. TÄUBLER 1913, pp. 6-8; BADIAN 1958b, p. 28; LINTOTT 1981, pp. 53-67; BARONOWSKI 1990, pp. 366-368.

¹⁰⁴ D. 49.15.7 *Proculus libro octavo epistularum* 1.

¹⁰⁵ Sulla clausola di *maiestas* cfr. GUNDEL 1963, pp. 283-320; GAUDEMET 1964, pp. 699-709. Sulla necessità di essere cauti a non identificare necessariamente la detta clausola con il *foedus iniquum*, cfr. BARONOWSKI 1990, pp. 345-369.

¹⁰⁶ La frase *foedus iniquum* si rileva da Livio (Liv. 35.46.9-10: *ad haec Micythio, unus ex principibus, mirari se dixit ad quos liberandos Antiochus relicto regno suo in Europam traiecisset; nullam enim ciuitatem se in Graecia nosse quae aut praesidium habeat aut stipendium Romanis pendat aut foedere iniquo adligata quas nolit leges patiatur.*) Tuttavia, qui non si tratta di uso terminologico ed è dunque dubbio se *foedus iniquum* sia da intendere come la denominazione di un tipo di trattato o, piuttosto, come una critica del trattato in questione.

¹⁰⁷ DAHLHEIM 1968, pp. 119-121; BUIS 2014, p. 171, nota 95.

¹⁰⁸ Sulla necessità di tenere presente che tale distinzione è piuttosto complessa, cfr. l'analisi di BARONOWSKI 1990, pp. 360-360, incentrata soprattutto sugli studi di TOYNBEE 1965, pp. 261-265, TÄUBLER 1913, pp. 44-62 e MOMMSEN 1888, pp. 663-665.

¹⁰⁹ Altri *foedera aequa* di cui si ha notizia indiretta, ma senza che le fonti ne riportino il testo, sono: il *foedus* con Massilia del 386 a.C. (Giustino 43, 5, 10), con Capua del 343 a.C. (Livio 23, 5, 9), con i sanniti del 321 a.C. (Livio, 9, 4, 1-5), con Eraclea del 278 a.C. (Cicerone, *In difesa di Archia*, 6-7; *In difesa do Balbo*, 5), con Camerino prima del 205 a.C. (Livio, XXVIII.45.20; Cicerone, *In difesa do Balbo*, 46; CIL XI 5631) e con la Lega Achea del 194 a.C. (Livio 39, 37, 10). Cfr. BARONOWSKI 1990, pp. 366-367. Sulla preferenza dei Romani per i *foedera aequa* cfr. FERRARY 1990, p. 217.

¹¹⁰ OGIS 762.

¹¹¹ *I. Aeg. Thrace* 168.

¹¹² *AE* 2007, 1504

¹¹³ *IG* XII, 2, 510

¹¹⁴ *IG* XII, 3, Suppl., 173

¹¹⁵ *IK Knidos* I 33. TÄUBLER 1913, pp. 450-453 sostiene che si possano osservare tracce di una clausola *maiestas*, cioè che il trattato sia da considerare in *foedus iniquum*. Tale ipotesi viene smentita da BARONOWSKI 1990, p. 352.

¹¹⁶ Dionigi di Alicarnasso, *Antichità Romane*, 6, 95, 1-3.

¹¹⁷ Polibio, 21, 43.

¹¹⁸ Flavio Giuseppe, *Antichità Giudaiche*, 12, 10, 6, *ἀν δὲ τι πρὸς αὐτὴν τὴν συμμαχίαν ἀελήση τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔθνος ἢ προσθεῖναι ἢ ἀρελεῖν, τοῦτο κοινὴ γνώμη τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, ὃ δ' ἂν προστεθῆ τοῦτ' εἶναι κύριον.* La clausola qui è particolare, in quanto non si ritrova la simmetria, presente negli altri testi. Si stabilisce, infatti, che se il popolo giudaico volesse iniziare modifiche al trattato, dovrebbe ottenere l'approvazione di Roma. Non andrebbe escluso che tale formula lasci deliberatamente sottintendere che le modifiche, volute da Roma, non avranno bisogno di essere approvate dai giudei. Comunque, visto il tono apologetico dell'opera di Flavio Giuseppe e la sua romanizzazione, sembra piuttosto che egli voglia sottolineare la posizione particolare dei giudei nei confronti di Roma.

¹¹⁹ Cfr. MOMMSEN 1888, p. 664, ove lo studioso sostiene che il *foedus aequum* esprime la mutua riconoscenza dell'uguale autonomia delle controparti. Cfr. BARONOWSKI 1990, p. 360.

¹²⁰ *AE* 2005 1487.

¹²¹ *IG*, IX, 1, 241.

¹²² REYNOLDS 1982, p. 8.

¹²³ *IG* XII 2, 35-36.

¹²⁴ FERRARY 1990, pp. 233-234; BUIS 2014, p. 172. Cfr. BUIS 2014, p. 176: "The explicit granting of specific unilateral rights to the

Su questi quattro *foedera iniqua*, attestati direttamente, tre sono affetti da lacune che non permettono di sapere se ci fossero *Abänderungsklauseln*, né se le eventuali modifiche dovessero essere approvate da entrambe le controparti. Così, fino alla scoperta del trattato con il *koinon* licio nel 2005, non era possibile sapere se l'*iniquitas* dei trattati comportasse anche il diritto per l'alleato dominante di modificare unilateralmente le condizioni del *foedus*¹²⁵.

Il trattato con il *koinon* della Licia¹²⁶ ha gettato un po' di luce sul problema. Alla r. 9 viene definita la necessità che le comunità della Licia rispettino τὴν ἐξουσίαν· καὶ ὑπεροχὴν τὴν Ρωμαίων; si ha, dunque, una clausola *maiestas*. Alla fine dell'iscrizione¹²⁷ è conservata interamente una formula standard che prevede la modifica consensuale del trattato: ἐάν τι κατὰ τὴν ἐκατέρων γνώμην φαίνεται προσδεῖναι, ἀφελεῖν, ἐντάξαι, περιγράψαι, ἐξέστω. È chiaro, dunque, che anche se una delle controparti viene posta in posizione subordinata rispetto all'altra, comportando ciò la limitazione dei suoi diritti e l'imposizione di determinati doveri unilaterali, per quanto riguarda il *foedus* stesso come negozio giuridico le controparti vengono trattate su un piano di parità.

Il trattato internazionale infatti, viene concluso tra due comunità libere ed autonome, una delle quali, proprio in quanto libera ed autonoma, decide di propria volontà di accettare alcune condizioni limitanti. Tali condizioni, pur imponendo alcuni obblighi, non annullano l'autonomia e la libertà della parte più debole. Proculo precisa, infatti, che il rapporto istaurato da un trattato asimmetrico somiglia a quello tra patrono e cliente, nel quale il cliente è in posizione subordinata, ma ritiene la sua libertà: *Hoc enim adicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, non ut intellegatur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesunt, sic eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est*¹²⁸. Tenendo presente, dunque, che il trattato viene visto dalla dottrina giuridica romana come un accordo consensuale tra parti libere e autonome, sembra naturale che il consenso delle controparti sia necessario non solo per la stipulazione, ma anche per la modifica del trattato originario.

I trattati mediterranei: parità reale o fittizia?

Osservata la parità formale tra le controparti dei *foedera* romani, a prescindere se si tratti di trattati simmetrici o no, rimane da chiarire un ulteriore punto. Un noto passo di Livio¹²⁹ suggerisce che la *deditio* e il *foedus aequum* o meno, siano in realtà un meccanismo, volto a imporre l'*imperium Romanum*. Questo problema molto complesso viene riassunto brevemente da Baronowski¹³⁰, in quale sostiene che "... in practice, on fundamental points, the Romans tended to set aside the legal equality of allies possessing a *foedus aequum*. In Italy the result of this process was the so-called Italian Confederation, the union of the whole peninsula under Rome's political and military leadership. The treaties made by Rome with Hellenistic states after 200 B.C., although usually *foedera aequa* in the formal sense, scarcely occasion any doubt concerning Roman domination over those allies."

Si nota dunque un contrasto tra la parità formale tra soggetti autonomi, visibile nei *foedera* romani, e la sottomissione reale delle comunità che entrano a far parte della *Pax Romana*. Per comprendere questo contrasto e, soprattutto, le ragioni per cui tale parità formale viene mantenuta anche quando è indubbio che si tratta di dominazione Romana¹³¹, bisogna porre i *foedera* in un contesto più ampio.

Nel suo studio recente, dedicato ai trattati internazionali nel Mediterraneo, E. Buis¹³² collega il problema del consenso e della reciprocità delle controparti nei trattati greci al discorso più ampio dell'indipendenza, almeno teorica, delle *poleis* greche. Sottolineando l'importanza dei concetti di *αὐτονομία, ἐλευθερία e ἰσότης* nella mentalità greca¹³³,

counterpart – as perceived in the treaties signed with Aphrodisias, Mytilene and the Lycian *koinón* – is, in fact, a subtle way of creating an appropriate environment for shaping a higher authority and asserting power, of founding *exousia kai hyperokhē*."

¹²⁵ Certamente, trattandosi di un singolo documento, non si potrebbe avere la sicurezza che tutti i *foedera iniqua* fossero solitamente provvisti di clausole di modifica consensuale. Tuttavia, visto che la tipologia del testo è piuttosto fissa e, come è stato menzionato sopra, i *foedera* noti sembrano riprodurre un modello standard, le conclusioni a cui porta il testo di Licia probabilmente possono essere valide anche più generalmente.

¹²⁶ *AE* 2005, 1487.

¹²⁷ Righe 69-70.

¹²⁸ D. 49.15.7 *Proculus libro octavo epistularum* 1.

¹²⁹ Livio 28, 34, 7: *mos uetus erat Romanis, cum quo nec foedere nec aequis legibus iungeretur amicitia, non prius imperio in eum*

tamquam pacatum uti quam omnia diuina humanaque dedidisset, obsides accepti, arma adempta, praesidia urbibus imposita forent. Cfr. LINTOTT 1981, pp. 53-67, BARONOWSKI 1990, pp. 359-360, 367.

¹³⁰ BARONOWSKI 1990, p. 360. Cfr. MOMMSEN 1888, pp. 645-764; TÄUBLER 1913, pp. 6-8; BADIAN 1958b, p. 28. Nello stesso senso si esprime anche BUIS 2014, p. 152: "However, this practice of apparent synallagmata only hides a real inequality of power."

¹³¹ BARONOWSKI 1990, p. 360: "The treaties made by Rome with Hellenistic states after 200 B.C., although usually *foedera aequa* in the formal sense, scarcely occasion any doubt concerning Roman domination over those allies. Nevertheless, technical differences between the superior and inferior sort of treaty persisted, and some of the differences must have remained effective." Cfr. FERRARY 1990, p. 217.

¹³² BUIS 2014, pp. 155-164.

¹³³ TĒNĒKIDĒS 1954, pp. 17-19.

lo studioso ribadisce che i rapporti tra le comunità sono caratterizzati dall'assoluta uguaglianza formale tra le *poleis* e dal principio del *μη ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους*¹³⁴. Partendo da questo principio fondamentale, anche il rapporto giuridico tra le controparti del trattato internazionale sembra governato dal concetto teorico di uguaglianza. Si osserva, infatti, che comunità di importanza diversa concludono trattati formalmente simmetrici¹³⁵. Significativo in questo senso è un passo di Demostene¹³⁶, il quale sostiene che i pari diritti dei cittadini all'interno di una comunità debbano essere rispecchiati nella parità tra le comunità a livello internazionale. Isocrate¹³⁷ è ancora più categorico, credendo che la stessa natura del trattato internazionale preveda l'uguaglianza tra le controparti, mentre la predominanza di una delle comunità equivarrebbe a un "ordine"¹³⁸.

Certamente, il principio teorico dell'uguaglianza formale non toglie che a livello pratico esiste una notevole differenza tra comunità grandi e piccole, le grandi imponendo la propria autorità sulle piccole¹³⁹. Tale disparità pratica si traduce talvolta nella scelta di sostituire alla formula standard dei trattati offensivi la quale prevede che le parti abbiano gli stessi nemici¹⁴⁰, una formula alternativa, secondo la quale gli alleati avranno gli stessi nemici come la controparte dominante¹⁴¹. Si tratta di una piccola differenza linguistica, la quale nasconde una forte mancanza di reciprocità dei diritti e dei doveri degli alleati¹⁴².

Un altro meccanismo diplomatico che conserva l'autonomia formale delle comunità greche, ma permette a una di esse di assumere la posizione dominante, è il formare unioni militari, detti *συμμαχία*¹⁴³. Sebbene tali unioni rispettino formalmente l'autonomia e l'uguaglianza dei partecipanti, nella realtà dei fatti pongono gli alleati sotto la dominazione dell'alleato più forte¹⁴⁴.

Tracciate brevemente le linee generali della situazione dei rapporti internazionali nel Mediterraneo prima dell'ascesa di Roma, conviene tornare al problema dei *foedera* romani. È ben nota l'importanza che questo mezzo giuridico possiede nel regolare i rapporti tra Roma e le altre comunità¹⁴⁵. Altrettanto ben noto è il fatto che i *foedera* romani applicano la logica tipicamente romana della clientela¹⁴⁶. A questo scopo è disponibile il summenzionato strumento giuridico del *foedus iniquum*, attraverso il quale viene limitato il diritto di agire in campo internazionale della controparte¹⁴⁷, nonostante ne venga formalmente conservata la libertà¹⁴⁸. Tuttavia, per quanto è possibile giudicare dall'esiguo materiale disponibile, sembra che Roma preferisca non ricorrere ai *foedera iniqua*, optando per un trattato simmetrico anche nei casi in cui la controparte è in posizione molto più svantaggiata¹⁴⁹. La finzione dell'uguaglianza delle parti si preferisce anche quando si scosta sempre di più dalla realtà politica¹⁵⁰.

¹³⁴ Tucidide 1, 42. *μηδ' ὅτι ναυτικοῦ συμμαχίαν μεγάλην διδώσει, τούτω ἐφέλκεσθαι: τὸ γὰρ μηδ' ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις ἢ τὰ αὐτίκα φανερώ ἐπαρθένας διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν.* Cfr. GLOTZ 1915, p. 98: "entre Grecs, le droit des gens se fondeait sur les principes du respect qu'on se doit entre égaux...". BUIS 2014, p. 156.

¹³⁵ HUNT 2010, p. 103. Cfr. BUIS 2014, p. 157.

¹³⁶ Demostene, 15, 29: *τῶν μὲν γὰρ ἰδίων δικαίων τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις οἱ νόμοι κοινήν τὴν μετουσίαν ἔδωσαν καὶ ἴσην καὶ τοῖς ἀσθενέσιν καὶ τοῖς ἰσχυροῖς: τῶν δ' Ἑλληνικῶν δικαίων οἱ κρατοῦντες ὄρισται τοῖς ἡττοσι γίνονται.*

¹³⁷ Isocrate, *Panegirico*, 176: *ὁ δὲ πάντων καταγελαστότατον, ὅτι τῶν γεγραμμένων ἐν ταῖς ὁμολογίαις τὰ χεῖριστα τυγχάνομεν διαφιλῶντες, ἃ μὲν γὰρ αὐτονόμους ἀφήσει τὰς τε νήσους καὶ τὰς πόλεις τὰς ἐπὶ τῆς Εὐρώπης, πάλαι λέλυται καὶ μάτην ἐν ταῖς στήλαις ἐστίν: ἃ δ' αἰσχύνῃ ἡμῖν φέρεται καὶ πολλοὺς τῶν συμμαχῶν ἐκδέδωκε, ταῦτα δὲ κατὰ χώραν μένει καὶ πάντες αὐτὰ κύρια ποιούμεν: ἃ χρὴ ἀναιρεῖν καὶ μηδὲ μίαν ἐὰν ἡμέραν, νομιζόντας προστάγματα καὶ μὴ συνθήκας εἶναι. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι συνθήκαι μὲν εἰσιν, αἱ τινες ἂν ἴσως καὶ κοινῶς ἀμφοτέροις ἔχωσι, προστάγματα δὲ τὰ τοὺς ἑτέρους ἐλαττοῦντα παρὰ τὸ δίκαιον.*

¹³⁸ Certamente, già in età classica vengono escogitati alcuni meccanismi che permettono, attraverso formule specifiche, di scostarsi dal principio di parità tra le controparti. Riguardo alle formule che prevedono che la parte più debole abbia gli stessi alleati come quella dominante, cfr. MARTIN 1940, pp. 373-374. BUIS 2014, pp. 160-161.

¹³⁹ Sul tema cfr. lo studio specifico di AMIT 1973; MARTIN 1940, pp. 373-374; BUIS 2014, pp. 159-161.

¹⁴⁰ Tipicamente *τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἐξῶ* cfr. *CIG* 2554, *IC I* xvi 5, *IC I* xvi 17, *IC II* xi 2, *IC II*, xi 2, *IC III* 3, *IC III* 5, *SEG* XXIII 563, *SEG* XXVI 1049, Miletos 39. Thuc. V. 48. 2: *τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ εἰρήνην ἄγειν.* Cfr. BUIS 2014, pp. 159-169.

¹⁴¹ *IG* I³ 76 τ[ὸς αὐ]τ[ὸς] φίλος καὶ ἐχθ[ρὸς] νομομε[ν] ἡσ[τ]ερ ἂν

ἈθENA[ῖοι]. Cfr. *IG* I³ 89, *IG* IV², 1 68. Senofonte, *Elleniche*, 2, 2, 20: *ἀλλ' ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ' ᾧ τὰ τε μακρὰ τεῖχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλήν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομιζόντας Λακεδαιμονίους ἐπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.*; Senofonte, *Elleniche*, 5, 3, 26: *συνθήκας ἐποίησαντο τὸν αὐτὸν μὲν ἐχθρὸν καὶ φίλον Λακεδαιμονίους νομιζέειν...* Tucidide 3, 75, 1: *σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομιζέειν.* Tucidide 7, 33, 6: *τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους τοῖς Ἀθηναίοις νομιζέειν.* BUIS 2014, pp. 161-162.

¹⁴² Cfr. BUIS 2014, p. 161: "The subtle difference in language between those treaties consecrating an equal relationship between the parties and those treaties crystallizing the hegemonic position of only one of them relies on a very light change of the formula, which generates a notorious misbalance when the mutual obligations are left aside."

¹⁴³ Cfr. TAUSEND 1992; BUIS 2014, pp. 161-162.

¹⁴⁴ Sul concetto di *ἡγεμονία* cfr. VAN WEES 2004, p. 7, ALONSO TRONCOSO 2003, pp. 339-354, TÉNÉKIDÈS 1954, p. 179. Per esempi sul funzionamento delle unioni militari cfr. BUIS 2014, pp. 162-164.

¹⁴⁵ FREZZA 1938, pp. 363-428, FREZZA 1939 pp. 161-201, BELLINI 1962, pp. 509-539.

¹⁴⁶ BADIAN 1958.

¹⁴⁷ BUIS 2014, p. 165.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, D. 49.15.7 *Proculus libro octavo epistularum* 1.

¹⁴⁹ BUIS 2014, p. 166. Cfr. FERRARY 1990, p. 217.

¹⁵⁰ BUIS 2014, p. 167. Cfr. AULIARD 2006, p. 241, il quale sostiene che "la paradoxe apparente de la diplomatie de cette période réside dans l'établissement de quelques traités d'égalité dans un contexte où le rapport des forces est pourtant de plus en plus favorable à Rome...". G. Rowe (ROWE 2014, pp. 304-305) osserva che la transizione da repubblica a impero rende impossibile di mantenere la finzione

L'apparente contrasto tra la scelta di meccanismi giuridici che conservano in teoria la libertà e l'autonomia del partner, mentre in pratica lo pongono sotto la dominazione romana diventa ben comprensibile, se si tiene presente quanto detto a proposito dei trattati internazionali greci. Non va dimenticato, infatti, che i *foedera* romani pervenutici hanno come controparti comunità mediterranee, le quali già prima dell'ascesa di Roma hanno una tradizione per quanto riguarda i rapporti tra esse. Tale tradizione riguarda sia la base teorica (i principi di *αὐτονομία, ἐλευθερία e ἰσότης*), che l'aspetto contenutistico e linguistico, all'interno del quale ricadono le *Abänderungsklauseln* qui esaminate.

In questo senso, la forte similitudine tra i trattati internazionali greci e romani, osservata in questa sede dal punto di vista delle procedure di modifica delle condizioni, non potrebbe essere dovuta a una mera coincidenza. Sembrerebbe, piuttosto, che Roma si inserisse consapevolmente nella tradizione dei rapporti internazionali nel Mediterraneo, allo scopo di facilitare la propria partecipazione al dialogo diplomatico locale¹⁵¹. Questa scelta simula una continuità delle *αὐτονομία, ἐλευθερία e ἰσότης*, creando l'impressione che il dominio romano non sia una novità o una minaccia agli equilibri già stabiliti da secoli¹⁵². Così, adottando le forme classiche del trattato internazionale, Roma trapianta un modello ideologico e giuridico esistente, adattandolo a una nuova funzione.

dell'unione simmetrica, in quanto essa contraddice il concetto del potere assoluto dell'imperatore.

¹⁵¹ BUIS 2014, pp. 175-177.

¹⁵² BUIS 2014.

Bibliografia:

- ALONSO TRONCOSO 2003 = ALONSO TRONCOSO V., *L'institution de l'hégémonie: entre la coutume et le droit écrit*, in THÜR G., FERNÁNDEZ NIETO F. J. (a cura di), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999)*, Köln 2003, pp. 339-354.
- AMIT 1973 = AMIT M., *Great and Small Poleis: A Study in the Relations between the Great Powers and the Small Cities in Ancient Greece*, Brussels 1973.
- AULIARD 2006 = AULIARD C., *La diplomatie romaine. L'autre instrument de la conquête. De la fondation à la fin des guerres samnites (753-290 av. J.-C.)*, Rennes 2006.
- AVRAM 1996 = AVRAM A., *Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis (CIL I² 2,2676)*, in FUNCK B. (a cura di) *Hellenismus: Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters*, Tübingen 1996, pp. 491-512.
- AVRAM 1999 = AVRAM A., *Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis: ein Beitrag zum römischen Völkerrecht*, Amsterdam 1999.
- BADIAN 1958a = BADIAN E., *Aetolica*, in *Latomus* 17, 1958, pp. 197-211.
- BADIAN 1958b = BADIAN E., *Foreign Clientelae (264-70 b.C.)*, Oxford 1958.
- BARONOWSKI 1988 = BARONOWSKI D.W., *Roman Treaties with Communities of Citizens*, in *CQ* (N.S. 38) 1, 1988, pp. 172-178.
- BARONOWSKI 1990 = BARONOWSKI D.W., *Sub Umbra Foederis Aequi*, in *Phoenix* 44, 4, 1990, pp. 345-369.
- BAVIERA 1898 = BAVIERA G., *Il diritto internazionale dei Romani*, Modena 1898.
- BEDERMAN 2001 = BEDERMAN D.J., *International Law in Antiquity*, Cambridge 2001.
- BELLINI 1962 = BELLINI V., *Foedus et sponsio dans l'évolution du droit international romain*, in *Revue historique de droit français et étranger* 40, 1962, pp. 509-539.
- BELOCH 1880 = BELOCH J., *Der italische Bund unter Roms Hegemonie: Staatsrechtliche und statistische Forschungen*, Leipzig 1880.
- BENGTSON 1965 = BENGTSON H., *Zwischenstaatliche Beziehungen der griechischen Städte im klassischen Zeitalter*, in MIKOLETZKY, H. L. (ed.) *Rapports IV, XIIe Congrès international des Sciences Historiques Vienne 1965*, Wien 1965, pp. 69-75.
- BENGTSON 1975 = BENGTSON H., *Die Staatsverträge des Altertums 2: Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr.*, München 1975.
- BICKERMAN 1950 = BICKERMAN E.J., *Remarques sur le droit des gens dans la Grèce classique*, in *RIDA* 4, 1950, pp. 99-127.
- BUIS 2014 = BUIS E., *Ancient Entanglements: The Influence of Greek Treaties in Roman 'International Law' under the Framework of Narrative Transculturation*, in DUVE T. (ed.) *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014, pp. 151-185.
- BURTON 2011 = BURTON P., *Friendship and Empire: Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)*, Cambridge 2011.
- BUSOLT, SWOBODA 1926 = BUSOLT G., SWOBODA H., *Griechische Staatskunde*, München 1926.
- CATALANO 1965 = CATALANO P., *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965.
- CICCOTTI 1895 = CICCOTTI E., *Amicus*, in DE RUGGIERO E. (a cura di) *Dizionario epigrafico di antichità romane. I*, Roma 1895, pp. 445-449.
- DAHLHEIM 1968 = DAHLHEIM W., *Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr.*, München 1968.
- DE MARTINO 1973 = DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana II*, Napoli 1973.
- DEROW 1991 = DEROW P. S., *Pharos and Rome*, in *ZPE* 88, 1991, pp. 261-270.
- FERNANDEZ NIETO 1975 = FERNANDEZ NIETO F. J., *Los acuerdos bélicos en la antigua Grecia (época arcaica y clásica)*, Vol. I, Santiago de Compostela 1975.
- FERNANDEZ NIETO 1979 = FERNANDEZ NIETO J., *Die Abänderungsklausel in den griechischen Staatsverträgen der klassischen Zeit*, in DIMAKIS, P. (a cura di), *Symposion 1979*, Köln-Wien 1983, pp. 275-286.
- FERRARY 1990 = FERRARY J.-L., *Traités et domination romaine dans le monde hellénique*, in CANFORA L., M. LIVERANI, C. ZACCAGNINI (a cura di), *I Trattati nel mondo antico: Forma, ideologia, funzione*, Roma 1990, pp. 217-235.
- FREZZA 1938 = FREZZA P., *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 4, 1938, pp. 363-428.

- FREZZA 1939 = FREZZA P., *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 5, 1839, pp. 161-201.
- GALSTERER 1976 = GALSTERER H., *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien: Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.*, München 1976.
- GAUDEMET 1964 = GAUDEMET J., *Maiestas populi Romani*, in GUARINO A., L. LABRUNA (a cura di) *Syntheseleia Vincenzo Arangio-Ruiz*. Napoli 1964, pp. 699-709.
- GAUDEMET, CHEVREAU 2014 = GAUDEMET J., CHEVREAU E., *Les institutions de l'Antiquité*, Paris 2014.
- GLADHILL 2016 = GLADHILL B., *Rethinking Roman Alliance*, Cambridge 2016.
- GLOTZ 1915 = GLOTZ G., *Le droit des gens dans l'antiquité grecque*, Paris 1915.
- GLOTZ 1968 = GLOTZ G., *La cité grecque*, Paris 1968.
- GRUEN 1984 = GRUEN E. S., *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, Berkeley 1984.
- GUNDEL 1963 = GUNDEL H.G., *Der Begriff Maiestas im politischen Denken der römischen Republik*, in *Historia* 12, 1963, pp. 283-320.
- HAMPL 1938 = HAMPL F., *Die griechischen Staatsverträge des 4. Jahrhunderts v. Christi geb.*, Leipzig 1938.
- HANTOS 1983 = HANTOS T., *Das römische Bundesgenossensystem in Italien*, München 1983.
- HEUSS 1934 = HEUSS A., *Abschluss und Beurkundung des griechischen und römischen Staatsvertrages* in *Klio* 27, 1934, pp. 14-53.
- HUMBERT 1877 = HUMBERT G., *Amicitia*, in *DAGR I*, Paris 1877, p. 229.
- HUMBERT 1896 = HUMBERT G., *Foedus*, in *DAGR II*, 2, Paris 1896, pp. 1197-1214.
- HUNT 2010 = HUNT P., *War, Peace, and Alliance in Demosthenes' Athens*, Cambridge 2010.
- JOHNSON, COLEMAN-NORTON, BOURNE 1961 = JOHNSON A.C., COLEMAN-NORTON P.R., BOURNE F.C., *Ancient Roman Statutes: A Translation with Introduction, Commentary, Glossary, and Index*, Austin 1961.
- KEIL 1916 = KEIL B., „*Eirēnē*“: *eine philologisch-antiquarische Untersuchung*, Leipzig 1916.
- KLAFFENBACH 1954 = KLAFFENBACH G., *Der Römisch-Ätolische Bündnisvertrag vom Jahre 212 v. Chr.*, in *SDAW* 1, 1954, pp. 1-26.
- LÉCRIVAIN 1900 = LÉCRIVAIN C., *Hospitium*, in *DAGR III*, 1, Paris 1900, pp. 294-302.
- LÉCRIVAIN 1915 = LÉCRIVAIN C., *Socii*, in *DAGR IV*, 2, Paris 1915, pp. 1367-1370.
- LEHMANN 1967 = LEHMANN G.A., *Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybius*, Münster 1967.
- LINTOTT 1981 = LINTOTT A., *What was the 'Imperium Romanum'?* in *Greece and Rome* 28, 1981, pp. 53-67.
- LOW 2007 = LOW P., *Interstate Relations in Classical Greece: Morality and Power*, Cambridge 2007.
- MANIGK 1927 = MANIGK A., *Societas*, in *RE. II*, 5, Stuttgart 1927, pp. 772-781.
- MARTIN 1940 = MARTIN V., *La vie internationale dans la Grèce des cités (VIe- IVe s. av. J.-C.)*, Paris 1940.
- MCCABE 1991: MCCABE D.F., *Knidos Inscriptions. Texts and List*, Princeton 1991.
- MOMIGLIANO 1942 = MOMIGLIANO A., *Terra marique*, in *JRS*, 32, 1-2, 1942, pp. 53-64.
- MOMMSEN 1888 = MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht* 3, Leipzig 1888.
- MOMMSEN 1907 = MOMMSEN T., *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, in *Gesammelte Schriften. III*, Berlin 1907, pp. 290-314.
- NEUMANN 1894 = NEUMANN K.J., *Amicus*, in *RE I*, Stuttgart 1894, pp. 1831-1833.
- NEUMANN 1909 = NEUMANN K.J., *Foedus*, in *RE VI*, 2, Stuttgart 1909, pp. 2818-2827.
- PARIBENI 1922 = PARIBENI R., *Foedus*. in DE RUGGIERO E. (a cura di) *Dizionario epigrafico di antichità romane. III*, Roma 1922, pp. 172-176.
- PFAFF 1927 = PFAFF P., *Societas. Socii*, in *RE II*, 5, Stuttgart 1927, pp. 781-784.
- PHILLIPSON 1911 = PHILLIPSON C., *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London 1911.
- REYNOLDS 1982 = REYNOLDS J., *Aphrodisias and Rome*, London 1982.
- ROWE 2014 = ROWE G., *The Roman State: Laws, Lawmaking, and Legal Documents*, in BRUNN C. (ed.) *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford 2014, pp. 299-319.

- RUIZ MORENO 1946 = RUIZ MORENO I., *El derecho internacional antes de la Era Cristiana*, Buenos Aires 1946.
- SCALA 1898 = SCALA R., *Die Staatsverträge des Altertums. Erster Teil*, Leipzig 1898.
- SCHULER 2007: SCHULER C., *Griechische Epigraphik in Lykien: Eine Zwischenbilanz: Akten Des Int. Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005*, Wien 2007.
- SCHMITT 1969 = SCHMITT H., *Die Staatsverträge des Altertums 3: Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.*, München 1969.
- SHERWIN-WHITE 1984 = SHERWIN-WHITE A., *Roman Foreign Policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1*, London 1984.
- TÄUBLER 1913 = TÄUBLER E., *Imperium Romanum: Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reichs I*, Leipzig 1913.
- TAUSEND 1992 = TAUSEND, K., *Amphiktionie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1992.
- TÉNÉKIDÈS 1954 = TÉNÉKIDÈS G., *La notion juridique de l'indépendance et la tradition hellénique. Autonomie et fédéralisme aux Ve et IVe s. av. J-C.*, Athènes 1954.
- TOYNBEE 1965 = TOYNBEE A.J., *Hannibal's Legacy I*, London 1965.
- VAN WEES 2004 = VAN WEES H., *Greek Warfare. Myths and Realities*, Swansea 2004
- WENGER 1969 = WENGER M., *Untersuchungen zu den lateinischen Begriffen socius und societas*, Göttingen 1969.
- WILLIAMSON 1987 = WILLIAMSON C., *Monuments of Bronze: Roman Legal Documents on Bronze Tablets*, in *Classical Antiquity*, 6, 1, 1987, pp. 160-183.
- ZACK 2001 = ZACK A., *Studien zum Römischen Völkerrecht. Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beeidung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats*, Göttingen 2001.
- ZANIN 2017 = ZANIN, M., *Trattato romano-etolico*, in *Axon* 1, 2, 2017, pp. 181-203.
- ZIEGLER 1972 = ZIEGLER K. H., *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW* II, 2, Berlin 1972, pp. 68-114.

